



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Ufficio Relazioni con la Rappresentanza Militare e le Associazioni Professionali
a Carattere Sindacale Militare

N. 130/54-51-3-2018-RM

Roma, **15** aprile 2019

OGGETTO: DECRETO MINISTERIALE PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI PER
L'ANNO 2018.

A

CONSIGLIO CENTRALE DI RAPPRESENTANZA
SEZIONE CARABINIERI

SEDE

In data odierna ho inoltrato al Ministero della Difesa lo schema di decreto ministeriale in oggetto (All.1), con proposta di emanazione ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

IL COMANDANTE GENERALE
(Gen. C.A. Giovanni Nistri)

- VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, recante norme *“in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate”*;
- VISTA la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il *“nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”* e, in particolare, l’articolo 64, che prevede l’obbligo di mantenere la reperibilità per esigenze di ordine e sicurezza pubblica o pubblico soccorso;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 232, recante *“Copertura per le spese derivanti dall’applicazione dell’accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia”* e, in particolare, l’articolo 2, comma 5 che estende al personale di tutte le forze polizia le disposizioni di cui all’articolo 64 della legge 1 aprile 1981, n. 121;
- VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante *“Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;
- VISTE le disposizioni introdotte con i provvedimenti di concertazione di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, articolo 11; 31 luglio 1995, n. 395, articolo 41; 10 maggio 1996, n. 359, articolo 16; 16 marzo 1999, n. 254, articoli 14, 15 e 53; 9 febbraio 2001, n. 140, articolo 23; 18 giugno 2002, n. 164, articoli 14 e 53; 19 novembre 2003, n. 348, articoli 3 e 8; 5 novembre 2004, n. 301, articoli 7 e 14; 28 aprile 2006, n. 220, articoli 4 e 8; 11 settembre 2007, n. 170, articoli 5 e 23; 16 aprile 2009, n. 51, articoli 5 e 28; 1 ottobre 2010, n. 184, articoli 5 e 11; 15 marzo 2018, n. 39, articoli 30 e 34;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2018, recante *“Riparto delle risorse di cui all’articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”* e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, che destina ulteriori risorse per il fondo per i servizi istituzionali dell’Arma dei carabinieri;
- TENUTOCONTO della determinazione del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri n. 325/7-2007 del 18 aprile 2008 che, ai sensi dell’articolo 23, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, stabilisce i criteri per l’attribuzione e il numero massimo dei turni retribuibili con l’indennità di presenza qualificata;
- RIENUNTO di individuare le condizioni di servizio e d’impiego cui correlare l’attribuzione dei compensi nell’ambito dell’efficienza dei servizi istituzionali, secondo le finalità di cui all’articolo 53, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 e agli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254;
- ACQUISITO il parere favorevole in data 9 aprile 2019 del Co.Ce.R. - Sezione carabinieri, come integrato con il rappresentante del ruolo forestale, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera mm), n. 23, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;
- VISTA la proposta del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri,

DECRETA

Articolo 1

1. Le risorse economiche conferite ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164; dell'articolo 8, comma 1, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348; dell'articolo 14, comma 1, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301; dell'articolo 8, comma 1, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220; dell'articolo 23, comma 1, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2007, n. 170; dell'articolo 28, comma 1, lettera *c*) e comma 3, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51; dell'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 2010, n. 184; dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39; dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2018, sono destinate al personale dell'Arma dei carabinieri, con esclusione di quello del ruolo forestale e specializzato forestale, ambientale e agroalimentare, dal grado di carabiniere a quello di capitano, che ha prestato servizio nell'anno 2018 nell'Arma dei carabinieri e che ha riportato nell'ultima valutazione caratteristica la qualifica almeno di "nella media", nelle misure e con le modalità stabilite dal presente decreto.

2. Le risorse economiche conferite ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164; dell'articolo 3, comma 1, lettera *c*) del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348; dell'articolo 7, comma 1, lettere *a*) e *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301; dell'articolo 4, comma 1, lettere *a*) e *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220; dell'articolo 5, comma 1, lettere *a*) e *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2007, n. 170; dell'articolo 5, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51; dell'articolo 5, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 2010, n. 184, come assegnate ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177; dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39; dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2018, sono destinate al personale del ruolo forestale e specializzato forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, dal grado di carabiniere a quello di capitano, che ha prestato servizio nell'anno 2018 nell'Arma dei carabinieri e che ha riportato nell'ultima valutazione caratteristica la qualifica almeno di "nella media", nelle misure e con le modalità stabilite dal presente decreto.

Articolo 2

1. Al personale di cui all'articolo 1, con incarico di comandante, non interinale, dei seguenti reparti dell'organizzazione territoriale, sono attribuiti i compensi mensili lordi sotto indicati:

a) ufficio comando, nucleo comando, reparto operativo, nucleo investigativo, nucleo informativo, nucleo radiomobile, nucleo operativo, nucleo operativo e radiomobile di comando provinciale, gruppo, reparto territoriale, compagnia, nonché nucleo operativo del Comando Roma Piazza Venezia e nucleo natanti di Venezia: euro 121,06;

b) tenenza, stazione, Comando Roma Piazza Venezia, nucleo scalo Roma Termini: euro 146,06;

c) reparto territoriale, compagnia: euro 204,39.

Articolo 3

1. Al personale di cui all'articolo 1, in servizio alle centrali operative di comando provinciale, di gruppo, di reparto territoriale e di compagnia dell'organizzazione territoriale, è attribuito il compenso mensile lordo di euro 121,06.

Articolo 4

1. Al personale di cui all'articolo 1, in servizio al Gruppo di intervento speciale, è attribuito il compenso mensile lordo di euro 154,39.

Articolo 5

1. Al personale di cui all'articolo 1, che ha prestato servizio nei reparti delle organizzazioni centrale, addestrativa, territoriale, mobile, speciale, forestale, ambientale e agroalimentare nonché nei reparti e unità per esigenze specifiche, con incarichi diversi da quelli indicati all'articolo 2 e in reparti diversi da quelli indicati agli articoli 3 e 4, sono attribuiti:

a) i compensi annui lordi di cui alla allegata tabella 1, che fa parte integrante del presente decreto, in caso di servizio prestato per almeno 6 mesi;

b) i compensi mensili lordi di cui alla allegata tabella 2, che fa parte integrante del presente decreto, per i periodi di servizio inferiori a 6 mesi.

Articolo 6

1. Al personale di cui all'articolo 1, impiegato nei reparti delle organizzazioni centrale, addestrativa, territoriale, mobile, speciale, forestale, ambientale e agroalimentare nonché nei reparti e unità per esigenze specifiche è attribuito l'importo di euro 0,72 per ciascuna giornata di servizio effettivamente prestato nel 2018, al netto di qualunque tipologia di assenza legittima.

Articolo 7

1. Agli effetti dell'articolo 53, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164:

a) l'indennità di presenza qualificata, di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, come modificato dall'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, spettante ai militari che hanno assicurato i turni di reperibilità previsti dall'articolo 64 della legge 1 aprile 1981, n. 121, è attribuita con i criteri e nei limiti indicati nella determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri n. 325/7-2007 del 18 aprile 2008, adottata ai sensi dell'articolo 23, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170;

b) ai militari del Gruppo di intervento speciale è attribuito, per ogni giorno di effettivo impiego in servizi di prontezza operativa, il compenso giornaliero lordo di euro 25,34.

2. I compensi di cui al comma 1 non sono cumulabili tra loro.

Articolo 8

1. Ove non impiegate ai sensi degli articoli precedenti, le eventuali somme residue sono prioritariamente destinate a sanare situazioni relative ad annualità pregresse. Esse sono altresì portate in aumento, per la parte che risulti ulteriormente residuale, alla somma complessiva impiegabile ai sensi dell'articolo 5, mediante redistribuzione in eguali importi ai relativi destinatari.

Il presente decreto sarà sottoposto a controllo secondo la vigente normativa.

Roma,

IL MINISTRO

Tabella 1
(articolo 5, comma 1, lettera a)

GRADO	IMPORTO ANNUO LORDO (in euro)
capitano	1.230,00 €
tenente	1.213,27 €
sottotenente	1.171,91 €
luogotenente C.S.	1.213,27 €
luogotenente	1.203,30 €
maresciallo maggiore (+ 8 anni)	1.187,61 €
maresciallo maggiore	1.171,91 €
maresciallo capo	1.130,67 €
maresciallo ordinario	1.107,18 €
maresciallo	1.081,76 €
brigadiere capo Q.S.	1.107,18 €
brigadiere capo (+ 4 anni)	1.100,44 €
brigadiere capo	1.093,44 €
brigadiere	1.068,95 €
vice brigadiere	1.041,84 €
appuntato scelto Q.S.	1.068,95 €
appuntato scelto (+5 anni)	1.056,15 €
appuntato scelto	1.030,53 €
appuntato	1.019,21 €
carabiniere scelto	1.007,90 €
carabiniere	996,58 €

Tabella 2
(articolo 5, comma 1, lettera b)

GRADO	IMPORTO MENSILE LORDO (in euro)
capitano	102,50 €
tenente	101,11 €
sottotenente	97,66 €
luogotenente C.S.	101,11 €
luogotenente	100,28 €
maresciallo maggiore (+ 8 anni)	98,97 €
maresciallo maggiore	97,66 €
maresciallo capo	94,22 €
maresciallo ordinario	92,27 €
maresciallo	90,15 €
brigadiere capo Q.S.	92,27 €
brigadiere capo (+ 4 anni)	91,70 €
brigadiere capo	91,12 €
brigadiere	89,08 €
vice brigadiere	86,82 €
appuntato scelto Q.S.	89,08 €
appuntato scelto (+5 anni)	88,01 €
appuntato scelto	85,88 €
appuntato	84,93 €
carabiniere scelto	83,99 €
carabiniere	83,05 €